



**Allegato "E" al repertorio n. 34734/15218**

**Fondazione OSA  
Statuto**

**Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede**

1.1) È costituita, per trasformazione di OSA S.r.l., una fondazione denominata "OSA" (d'ora in poi "**Fondazione**").

1.2) La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello stesso, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.

1.3) La sede della Fondazione è in L'Aquila e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso comune non comportano modifica statutaria.

1.4) La Fondazione ha sede secondaria in Avezzano e ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, altre sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

**Articolo 2. Scopo e attività**

2.1) La Fondazione non ha fini di lucro e ha come scopo la promozione di attività di formazione, studio e ricerca, nonché l'accrescimento della competitività del sistema imprenditoriale della provincia dell'Aquila e, in particolare, favorisce il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimola la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuove l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole.

2.2) A tal fine, per il miglior perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) promuovere e realizzare indagini conoscitive concernenti: prodotti e mercati nazionali ed esteri, singoli settori dell'attività industriale nei vari paesi, produzione e sistemi produttivi, tecnologie, tecniche di organizzazione e conduzione aziendale, attività di aziende interessate agli scambi commerciali con operatori italiani;

b) promuovere e realizzare corsi di formazione e di aggiornamento;

c) promuovere l'adozione da parte delle imprese di presidi di governance finalizzati a contrastare i rischi di infiltrazioni criminali che influenzano o ostacolano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali e a contribuire a rafforzare le condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro, della produzione e dei servizi, anche in ossequio ai principi di responsabilità sociale d'impresa o accountability;

d) promuovere l'adozione da parte delle imprese di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, la richiesta del Rating di Legalità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l'adesione al Protocollo di Legalità stipulato in data 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e la Confindustria e s.m.i.;

e) promuovere e realizzare incontri, dibattiti, conferenze, convegni, eventi, seminari di studio e, comunque, più in generale, qualsiasi attività tesa a favorire l'incontro fra operatori economici italiani e stranieri;

f) erogare premi e borse di studio;

g) rappresentare le esigenze delle imprese nei rapporti presso le Istituzioni ed Amministrazioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e ogni altra componente della società;

h) promuovere e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, studi, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, cd-rom, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali

quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

i) promuovere e realizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

j) partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere;

k) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi ed enti, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi e/o finalità condivise.

2.3) La Fondazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.

### **Articolo 3. Patrimonio e fondo di gestione**

3.1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e potrà essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori e dei Sostenitori, da beni mobili ed immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

3.2) Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.3) I redditi del patrimonio, i beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione).

3.4) In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, ai suoi membri, a qualsiasi categoria essi appartengano, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

### **Articolo 4. Membri**

4.1) Membri della Fondazione sono:

a) i Fondatori;

b) i Sostenitori.

### **Articolo 5. Fondatori e Assemblea dei Fondatori**

5.1) Sono Fondatori:

a) coloro che, risultando componenti del Consiglio Generale dell'Associazione "Confindustria L'Aquila – Abruzzo Interno" al momento della costituzione della Fondazione, ne manifestino l'intenzione per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione della Fondazione;

b) tutti i soggetti che, risultando soci dell'Associazione "Confindustria L'Aquila – Abruzzo Interno" alla data del 19 novembre 2018, ed essendo in regola con il versamento dei contributi associativi annui dovuti sino a quella data e anche con quello relativo al 2019, ne manifestino l'intenzione per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro 9 (nove) mesi dalla costituzione della Fondazione;

c) tutte le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, che per particolari meriti, meglio descritti nell'apposito regolamento, vengano cooptati con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5.2) I Fondatori, sia tali all'atto di costituzione che divenuti tali successivamente, formano l'Assemblea dei Fondatori.

5.3) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Fondatori solo coloro che siano in regola con il versamento di tutti i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5.4) L'Assemblea dei Fondatori approva le linee guida dell'attività della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione; essa, inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- a) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione di chi ricoprirà la carica di Presidente o, alternativamente, del Revisore Unico;
- c) revoca, in qualsiasi momento, per giusta causa, dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) esclusione, con delibera motivata, dei Fondatori che adottino una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione.

5.5) L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Fondatori, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

5.6) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

5.7) Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea dei Fondatori si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

5.8) Le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, sono regolarmente costituite, in prima convocazione, se vi prende parte personalmente o per delega o, nel caso di enti, a mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore, almeno la metà più uno dei membri in carica, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea dei Fondatori delibera con il voto della maggioranza dei presenti. L'esclusione di Fondatori è deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

5.9) Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

#### **Articolo 6. Sostenitori**

6.1) Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, dotati o meno

di personalità giuridica, che avendone fatta richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli Organi, e a contribuire alla realizzazione dello scopo della Fondazione, senza limiti di misura, mediante apporto in denaro e/o attribuzione di beni materiali o immateriali, vengano ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7. Esclusione, decadenza e recesso**

7.1) Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, escludere dalla Fondazione i Sostenitori che adottino una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni dei Fondatori o degli Organi della Fondazione, motivando la propria decisione.

7.2) Decadono automaticamente i Fondatori e i Sostenitori diversi dalle persone fisiche, nelle ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie e i Fondatori nel caso di mancato versamento anche di un solo contributo minimo annuo al decorrere di 6 (sei) mesi dalla relativa richiesta scritta. La ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

7.3) I Fondatori e i Sostenitori persone fisiche e i membri del Comitato Scientifico decadono automaticamente in caso di morte (ed in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi), interdizione, inabilitazione o fallimento. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione. La ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

7.4) I Fondatori e i Sostenitori possono, con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, mediante comunicazione spedita con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.5) Nel caso di persone fisiche, la perdita della qualità di Fondatore e Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto della Fondazione.

7.6) In qualsiasi caso di esclusione, decadenza e recesso, coloro che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio.

#### **Articolo 8. Organi**

8.1) Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sostenitori;
- e) il Segretario Generale, ove nominato;
- f) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

#### **Articolo 9. Presidente**

9.1) Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sostenitori e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.

9.2) Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati determinandone le attribuzioni.

9.3) Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

9.4) Nell'ambito dei poteri a lui conferiti, il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

9.5) In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, previa consultazione, anche telefonica, ed approvazione di almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, può adottare provvedimenti di competenza di questo, che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.

9.6) Il Presidente ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

#### **Articolo 10. Vice Presidente**

10.1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

10.2) La firma del Vicepresidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

10.3) In mancanza del Vice Presidente, le sue funzioni ai sensi del presente statuto sono svolte dal membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 11. Consiglio di Amministrazione**

11.1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), stabilito dall'Assemblea dei Fondatori in occasione della nomina.

11.2) L'Assemblea dei Fondatori nomina tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

11.3) Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi.

11.4) Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

11.5) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

11.6) Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del rispettivo organo titolare del potere di nomina, il quale dovrà provvedervi entro i 30 (trenta) giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

11.7) Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i membri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte del titolare del potere stesso, ovvero fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

11.8) Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza dei membri, il Consiglio decade automaticamente.

11.9) I membri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

#### **Articolo 12. Poteri del Consiglio di Amministrazione**

12.1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dal presente statuto all'Assemblea dei Fondatori.

12.2) Il Consiglio ogni anno predisponde una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori, contenente proposte relative alle linee guida principali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo e delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto.

12.3) Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- a) stabilisce i contributi minimi annui ed altri eventuali contributi a carico dei Fondatori e dei Sostenitori;
- b) nomina eventualmente il Segretario Generale, stabilendone le funzioni e i compiti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, e determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- c) istituisce e ordina gli uffici della Fondazione;
- d) individua le persone, decide le condizioni, stipula e risolve i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o autonomo;
- e) provvede al conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale;
- f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- g) approva eventuali regolamenti interni;
- h) istituisce eventuali comitati scientifici o consultivi;
- i) delibera le modifiche del presente statuto;
- j) delibera l'estinzione della Fondazione.

12.4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli membri, ad eccezione di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

12.5) Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

### **Articolo 13. Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione**

13.1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno 3 (tre) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

13.2) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

13.3) Il Consiglio si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno.

13.4) Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

13.5) Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei membri in carica. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modifiche

statutarie e l'estinzione della Fondazione sono deliberate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio.

13.6) Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

#### **Articolo 14. Collegio dei Sostenitori**

14.1) Qualora la qualità di Sostenitore venga attribuita ad almeno 20 (venti) persone fisiche o giuridiche, si intende costituito il Collegio dei Sostenitori.

14.2) Il Collegio si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

14.3) Il Collegio, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, può formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte sulle attività istituzionali della Fondazione e il Consiglio ha l'obbligo di discutere e deliberare in merito nella sua prima riunione successiva e, comunque, entro 3 (tre) mesi dal momento in cui gli è stata comunicata la proposta.

14.4) La convocazione del Collegio avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso inviata dal Presidente e recapitata a ciascun componente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato, con le medesime modalità, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

14.5) Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro componente. A ciascun partecipante all'adunanza non può essere conferita più di 1 (una) delega.

14.6) Ciascun componente ha diritto ad un voto.

14.7) L'adunanza del Collegio è presieduta dal Presidente o da persona designata a maggioranza dagli intervenuti, ed è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Sostenitori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

14.8) Salvo i casi diversamente disciplinati dal presente statuto, il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

14.9) Il Collegio può riunirsi anche con i componenti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nella/e sede/i indicata/e nella convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 15. Segretario Generale**

15.1) Il Segretario Generale è investito della direzione operativa della Fondazione e, in particolare, tra l'altro:

- a) partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, cura

la promozione e il coordinamento delle attività della stessa e il successivo controllo dei risultati;

b) è preposto agli uffici della Fondazione, ne coordina il funzionamento e dirige il personale e i collaboratori della Fondazione;

c) provvede all'acquisto di beni e servizi in genere, nei limiti di spesa determinati dal Consiglio di Amministrazione;

d) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

15.2) Il Segretario Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, fatto salvo il caso in cui sia anche Consigliere.

#### **Articolo 16. Collegio dei Revisori e Revisore Unico**

16.1) Il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili della Fondazione.

16.2) Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti.

16.3) Il Presidente del Collegio e il Revisore Unico devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

16.4) Il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa. Il Collegio e il Revisore Unico, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

16.5) Il Collegio e il Revisore Unico restano in carica 4 (quattro) esercizi e comunque fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

16.6) I componenti del Collegio e il Revisore Unico possono essere riconfermati.

16.7) I componenti del Collegio e il Revisore Unico si riuniscono almeno 3 (tre) volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio di Amministrazione, e possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

16.8) Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.

#### **Articolo 17. Esercizio finanziario**

17.1) L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2) Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

17.3) Il bilancio viene predisposto dal Presidente e dal Segretario Generale ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.

17.4) Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.

17.5) Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.



17.6) Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente e il Segretario Generale predispongono il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il preventivo si intende valutato con parere favorevole. Il preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

17.7) Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

17.8) Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

17.9) I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione dei membri della Fondazione e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

#### **Articolo 18. Durata ed estinzione**

18.1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

18.2) In caso di estinzione della Fondazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina di un liquidatore.

18.3) In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di Confindustria - Confederazione generale dell'industria italiana, con sede in Roma, viale dell'Astronomia 30.

f.to MARCO FRACASSI

F.TO ANTONIO IOLI NOTAIO